

# Vademecum in materia di aspetti fiscali

## Documenti di orientamento in materia di fiscalità inerenti la creazione e la gestione di imprese in Francia

### Introduzione

### La fiscalità applicabile all'imprenditore in Francia

#### 1. IRPP

- La micro-impresa
- EIRL
- EURL
- SASU
- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC o associazione)
- La cooperativa

#### 2. Imposta sulle società

- La micro-impresa
- EIRL
- EURL
- SASU
- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC o associazione)
- Statuto delle nuove imprese innovative
- La cooperativa

### **3. Contributo economico territoriale**

- EURL, EIRL e SASU
- Micro-impresa
- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC)
- L'associazione
- Statuto delle nuove imprese innovative
- La cooperativa

### **4. IVA**

- Micro-impresa
- EIRL, EURL, SASU
- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC)
- L'associazione
- La cooperativa

## Introduzione

Il presente documento mira a offrire una lettura chiara e concisa dei diversi regimi applicabili alle imprese di diritto francese, mettendo a confronto lo statuto di micro-impresa, EURL, EURL e SASU (per quanto riguarda le società unipersonali) e di SARL, SA e SNC (per quanto riguarda le società pluripersonali). Viene fornita anzitutto una precisazione sullo statuto delle associazioni, che possono avere scopo di lucro e comportarsi, in determinate condizioni, come delle imprese allo scopo di offrire un raffronto tra questi regimi e lo statuto dell'imprenditore cooperatore. In quest'ultimo caso, l'imprenditore sceglie di sviluppare la propria attività attraverso una cooperativa di attività e occupazione.

## La fiscalità applicabile all'imprenditore in Francia

### 1. Imposta sul reddito delle persone fisiche (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, IRPP)

L'IRPP è un'imposta sul reddito percepito dalle persone fisiche, calcolata sulla base della composizione del relativo nucleo familiare (numero di adulti e bambini che lo compongono). La composizione del nucleo familiare determina il numero di parti fiscali necessarie per il calcolo del totale dell'imposta. Questa imposta si applica alle persone fiscalmente residenti in Francia.

Vi è soggetto l'insieme dei redditi, compresi quelli percepiti al di fuori del territorio francese, salvo clausola contraria bilaterale tra i due Paesi.

Si tratta di un'imposta marginale a scaglioni, vale a dire che i redditi sono soggetti ad aliquote diverse (0%, 14%, 30%, 41% e 45%) a seconda dello scaglione in cui si trovano.

- La micro-impresa

*In breve:* imposta sul reddito nella categoria corrispondente all'attività dell'impresa.

Il regime degli auto-imprenditori (micro-impres) può essere applicato solamente se il fatturato al netto delle imposte per l'anno solare precedente non supera i 70.000 o i 170.000 € rispettivamente per le attività di prestazione di servizi o liberali oppure per le attività di commercio o immobiliari. Nel caso in cui l'attività superi tali soglie, si passa al regime delle imprese individuali. Il regime dell'auto-impresa è un regime fiscale applicabile all'imprenditore il cui patrimonio privato coincide con quello professionale. È stato concepito per permettere ai lavoratori autonomi di lavorare nella piena legalità, beneficiando al tempo stesso di una certa flessibilità e facilità di accesso.

**Regime micro-fiscale:** Nel caso in cui l'auto-imprenditore percepisca un reddito inferiore ai 26.420€ per parte (2 parti per una coppia, ½ parte per bambino), può optare per un prelievo fiscale liberatorio. Così, come dichiara i propri contributi sociali e contributi per la formazione professionale, l'imprenditore versa una percentuale (dall'1% al 2,20% a seconda del tipo di attività) del fatturato al netto delle imposte a titolo di IRPP.

**Regime di base (micro BIC):** Nel caso in cui l'imprenditore percepisca un reddito fiscale superiore a 26.420€ per parte, i redditi derivanti da tale attività rientrano nella dichiarazione annuale dei redditi e sono soggetti all'aliquota classica dopo applicazione delle dovute detrazioni. L'utile così dichiarato viene calcolato dall'amministrazione fiscale sulla base di un calcolo applicato al fatturato al netto delle imposte, applicando una detrazione forfettaria per le spese professionali connesse al tipo di attività.

- Acquisto/Rivendita di alloggi: detrazione del 71% del fatturato
- Attività rientranti in BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux): 50% del fatturato
- Attività rientranti in BNC (Bénéfices non Commerciaux): 34% del fatturato

- EIRL

*In breve: imposta sul reddito nella categoria corrispondente all'attività dell'impresa.*

L'impresa individuale a responsabilità limitata (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée, EIRL) è soggetta all'IRPP nella categoria corrispondente alla natura dell'attività svolta. L'imprenditore può decidere di optare per una tassazione degli utili secondo il regime dell'imposta sulle società.

Se l'imprenditore autonomo è soggetto all'imposta sul reddito, la base dei contributi è costituita dall'utile professionale assoggettabile all'imposta.

- EURL

*In breve: imposta sul reddito nella categoria corrispondente all'attività dell'impresa.*

L'impresa unipersonale a responsabilità limitata (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, EURL), il cui socio unico persona fisica è l'amministratore, può beneficiare del regime delle micro-impresе. In linea di principio, gli utili realizzati da una EURL sono tassati direttamente a nome del socio unico, se questi è una persona fisica.

Il socio unico deve dichiarare ogni anno nella propria tassazione personale un BIC o un BNC, restando inteso che la propria eventuale remunerazione (nel caso in cui sia anche amministratore) non è deducibile dall'utile imponibile.

- SASU

*In breve: il presidente è soggetto alla tassazione sul reddito per retribuzioni e dividendi*

Nel regime della società per azioni semplificata unipersonale (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, SASU), gli utili sono tassati secondo il regime dell'imposta sulle società. Le retribuzioni e i salari del presidente sono tassati secondo l'imposta sul reddito. I dividendi percepiti sono tassati forfettariamente, salvo scelta contraria, al 30% (12,80% per l'imposta sul reddito, 17,20% per i prelievi sociali). Può scegliere di optare per un regime progressivo di imposta sul reddito, che può rivelarsi più favorevole rispetto all'aliquota del 12,80% applicata.

- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC o associazione)

La società a responsabilità limitata (Société A Responsabilité Limitée, SARL) è soggetta di diritto all'imposta sulle società, ma si può optare per un regime, di 5 anni, di imposta sul reddito.

La società anonima (Société Anonyme, SA) è soggetta di diritto all'imposta sulle società, ma si può optare per un regime, di 5 anni, di imposta sul reddito.

La società in nome collettivo (Société en Nom Collectif, SNC) permette a ciascun socio di essere soggetto all'imposta sul reddito nella categoria dei BIC per la parte degli utili che percepisce.

Le associazioni a scopo di lucro non possono essere assoggettate all'imposta sul reddito; vi è soggetto il presidente nel caso di una remunerazione percepita a titolo delle funzioni esercitate.

- **La cooperativa**

Non vi sono particolarità per le cooperative cosiddette classiche.

Per contro, in seno a una cooperativa di attività e occupazione (Coopérative d'Activités et d'Emploi, CAE), qualora l'imprenditore abbia un contratto di sostegno ai progetti di impresa (Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise, CAPE) all'interno di una cooperativa, questi testa la propria attività e non è dunque soggetto all'imposta sul reddito per il fatturato che genera nella propria attività. Per contro, nel caso in cui una parte dei redditi generati dalla sua attività gli siano versati sotto forma di salario, l'imprenditore dichiara tale somma nella categoria dei redditi da lavoro subordinato.

Qualora passi al contratto di imprenditore socio dipendente (Contrat d'Entrepreneur Salarié Associé, CESA), in qualità di dipendente, dichiara i propri redditi come tutti i lavoratori dipendenti.

## 2. Imposta sulle società

Come funziona? Caratteristiche per:

- La micro-impresa

*In breve: la micro-impresa non è soggetta al regime dell'imposta sulle società.*

Il regime della micro-impresa non prevede alcuna distinzione tra patrimonio professionale e personale dell'imprenditore e la sua società non è soggetta all'imposta sulle società.

- EIRL

*In breve: non assoggettabile all'imposta sulle società di diritto, ma possibilità di scegliere l'imposta sulle società con aliquota al 15% quindi al 28%*

L'EIRL segue il regime applicabile alle EURL e ha quindi la possibilità di optare per il regime di imposta sulle società (imposta al 15% per i primi 38.120 € di utile e all'aliquota normale dell'imposta sulle società per la parte oltre tale soglia, fatto salvo il rispetto delle stesse regole previste per le società).

- EURL

*In breve: non assoggettabile all'imposta sulle società di diritto, ma possibilità di scegliere l'imposta sulle società con aliquota al 15% quindi al 28%*

Se necessario, il socio unico può decidere di optare per una tassazione degli utili sulla base dell'imposta sulle società. Con questo regime di tassazione, la remunerazione che si concede a titolo delle proprie funzioni di amministratore è deducibile dall'utile imponibile.

L'imposta sul risultato viene dunque versata direttamente dall'EURL, viene calcolata al tasso ridotto del 15% sui primi 38.120 € di utile, quindi, oltre tale soglia, all'aliquota normale dell'imposta sulle società. Un resoconto del saldo dell'imposta sulle società viene stabilito dopo la chiusura di ciascun esercizio. L'aliquota normale per il 2018 è stata fissata al 28% per gli utili oltre i 38.120 €, quindi al 33% per gli utili oltre i 500.000 €.

L'aliquota ridotta al 15% è concessa solo alle imprese che soddisfino i tre requisiti seguenti: capitale sociale interamente versato, capitale sociale detenuto al 75% da una persona fisica, fatturato al netto delle imposte inferiore a 7.630.000 €.



- **SASU**

*In breve: soggetta all'imposta sulle società, ma possibile opzione di 5 anni con imposta sul reddito*

La SASU è assoggettabile all'imposta sulle società. La SASU potrà tuttavia optare per il regime delle società di persone per un massimo di 5 anni: gli utili della società saranno quindi tassati direttamente nelle mani del socio unico.

- **Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC o associazione)**

La società a responsabilità limitata (Société A Responsabilité Limitée, SARL) è soggetta di diritto all'imposta sulle società, ma si può optare per un regime, di 5 anni, di imposta sul reddito. Le aliquote sono del 15% (per un utile inferiore a 38.120 €), 28% (per un utile compreso tra 38.120 € e 500.000 €) e 33% (per l'anno 2018, per un utile superiore a 500.000 €).

La società anonima (Société Anonyme, SA) è soggetta di diritto all'imposta sulle società, ma si può optare per un regime, di 5 anni, di imposta sul reddito. Le aliquote sono le stesse della SARL.

La SNC non è soggetta all'imposta sulle società.

Le associazioni a scopo di lucro sono soggette all'imposta sulle società alle diverse aliquote precisate per le SARL.

- **Statuto delle nuove imprese innovative**

Lo statuto delle nuove imprese innovative (Jeunes Entreprises Innovantes, JEI) è rivolto alle imprese che saranno create entro il 31 dicembre 2019. Per soddisfare i requisiti di questo statuto, l'impresa di nuova creazione deve:

- Essere una PMI;
- Esistere da meno di 8 anni (l'impresa perde definitivamente lo statuto di nuova impresa innovativa nell'anno dell'8° anniversario);
- Essere indipendente (il suo capitale deve essere detenuto per almeno il 50% da persone fisiche, da altre JEI detenute almeno al 50% da persone fisiche, da associazioni o fondazioni riconosciute di pubblica utilità a carattere scientifico, da centri di ricerca e di insegnamento);
- Non essere stata creata nel quadro di una concentrazione, una ristrutturazione, un ampliamento di attività, una ripresa di tali attività;
- Realizzare spese di ricerca e sviluppo in misura corrispondente al 15% minimo delle spese fiscalmente deducibili per l'esercizio in corso, ad esclusione delle spese sostenute presso altre JEI per la realizzazione di progetti di ricerca e di sviluppo.

- Appartenere per almeno il 10% a studenti (o persone che abbiano concluso un master o un dottorato da meno di 5 anni) o a insegnanti ricercatori;
- Avere come attività principale la valorizzazione dei lavori di ricerca condotti ai quali i dirigenti o i soci abbiano partecipato nell'ambito del proprio percorso di studi o nell'esercizio delle loro funzioni, in seno a un centro di insegnamento superiore abilitato al rilascio di un diploma che equivalga almeno al grado di master.

Una volta ottenuto lo statuto, la struttura è esentata dall'imposta sulle società. Tali aiuti fiscali non possono superare i 200.000 € ogni 3 anni. Lo statuto viene verificato con cadenza annuale e, se non tutte le condizioni vengono soddisfatte, l'impresa perde definitivamente il beneficio del regime agevolato.

- **La cooperativa**

Le cooperative, sotto forma di società anonima (Société Anonyme, SA) o di società a responsabilità limitata (Société A Responsabilité Limitée, SARL), sono soggette alle stesse regole delle altre forme giuridiche non unipersonali. Non esistono regole specifiche per le cooperative.

Per contro, le cooperative, avendo come attività principale il test d'attività come le CAE, beneficiano di regole fiscali particolari:

Gli utili generati dalle attività (le persone con CAPE in test d'attività) in seno alle CAE non danno luogo al pagamento di un'imposta sulle società, se tali utili sono accantonati per l'esercizio successivo. Per contro, se gli utili vengono versati del tutto o in parte per l'imprenditore che gestisce l'attività in questione, rientreranno nel calcolo dell'imposta sulle società di cui la cooperativa nella sua totalità dovrà farsi carico.

### 3. Contributo economico territoriale

La quota fondiaria delle imprese (Cotisation Foncière des Entreprises, CFE) costituisce, insieme alla quota sul valore aggiunto delle imprese (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, CVAE), il contributo economico territoriale (Contribution Économique Territoriale, CET). La CFE è dovuta da tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano in Francia un'attività professionale autonoma, lucrativa e a titolo abituale. La CFE è dovuta per l'intero anno dal soggetto passivo che esercita un'attività imponibile al 1 gennaio dell'anno d'imposta.



La base imponibile della CFE è costituita dal valore locativo dei beni soggetti all'imposta sugli immobili (i locali) utilizzati per le esigenze dell'attività professionale nel corso del periodo di riferimento.

La CVAE non è dovuta per l'anno di creazione dell'impresa, ad eccezione dei casi di trasmissione di attività. La CVAE si applica alle persone fisiche o giuridiche che rientrano nell'ambito di applicazione della CFE e che abbiano un fatturato al netto delle imposte superiore ai 152.500 €. Tuttavia, solamente le imprese con un fatturato al netto delle imposte superiore ai 500.000 devono versare la CVAE.

- EURL, EIRL e SASU

*In breve: CFE in base all'imposta sugli immobili, CVAE dichiarata a 152k €, versata a 500k €*

L'impresa è soggetto passivo della CFE in tutti i comuni in cui dispone di locali e terreni. La CFE viene calcolata sul valore locativo dei beni immobili soggetti all'imposta sugli immobili dall'impresa per le esigenze connesse alla propria attività. L'impresa è soggetta a obblighi di dichiarazione in relazione alla CVAE nel caso in cui registri un fatturato al netto delle imposte superiore a 152.500 €. Per contro, ne diviene assoggettabile solo nel caso in cui il fatturato al netto delle imposte superi i 500.000 € nel corso dell'esercizio.

- Micro-impresa

*In breve: CFE in base all'imposta sugli immobili, nessuna CVAE*

L'impresa è soggetto passivo della CFE in tutti i comuni in cui dispone di locali e terreni. La modalità di calcolo è la stessa dell'EURL. La CVAE non viene applicata in virtù degli importi dichiarativi superiori alle soglie previste per le micro-imprese.

- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC)

*In breve: CFE in base all'imposta sugli immobili, CVAE dichiarata a 152k €, versata a 500k €*

L'impresa è soggetto passivo della CFE in tutti i comuni in cui dispone di locali e terreni. La CFE viene calcolata sul valore locativo dei beni immobili soggetti all'imposta sugli immobili dall'impresa per le esigenze connesse alla propria attività. L'impresa è soggetta a obblighi di dichiarazione in relazione alla CVAE nel caso in cui registri un fatturato al netto delle imposte superiore a 152.500 €. Per contro, ne diviene assoggettabile solo nel caso in cui il fatturato al netto delle imposte superi i 500.000 € nel corso dell'esercizio.

- **L'associazione**

Se l'associazione ha un carattere non lucrativo (somma di 3 condizioni: amministrazione su base volontaria, nessuna distribuzione di dividendi e nessuna attribuzione degli attivi dell'associazione a membri e aventi diritto), la CET non viene applicata. In caso contrario, viene applicata come per l'EIRL.

- **Statuto delle nuove imprese innovative**

Su delibera degli enti territoriali, le JEI possono essere esentate dal pagamento della CET per 7 anni.

- **La cooperativa**

Le cooperative pagano la CET al pari delle società. Come regola generale, l'imprenditore potrebbe preferire affittare a proprio nome i locali destinati all'attività professionale e rimborsare il canone di affitto sul conto della sua attività. Potrà in questo modo evitare il pagamento della CET.

## 4. IVA

L'imposta sul valore aggiunto (Taxe sur la Valeur Ajoutée, TVA) è un'imposta indiretta sul consumo.

- **La micro-impresa**

*In breve: regime di franchigia dell'IVA di diritto*

Non è possibile alcuna dichiarazione IVA, che è dunque "neutra", mentre è necessaria un'apposita menzione da riportare sulle fatture nella quale viene indicata la non applicazione dell'IVA: "TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts" (IVA non applicabile, ex articolo 293 B del Codice generale delle imposte francese).

- **EIRL, EURL, SASU**

*In breve: franchigia dell'IVA in caso di mancato superamento delle soglie; in caso contrario regime semplificato o regime effettivo*

Fino al raggiungimento della soglia dei 32.900 € al netto delle imposte in caso di prestazione di servizi (o 82.200 € al netto delle imposte in caso di fornitura di beni, vendite e/o alloggio), l'EIRL è soggetta al regime di franchigia dell'IVA.

Una volta superate tali soglie e nel caso di superamenti misurati (2000 € al netto delle imposte e 8100 € al netto delle imposte), esiste la possibilità di optare per il regime effettivo semplificato per l'anno successivo. Se i superamenti sono consistenti, il passaggio al regime effettivo semplificato avviene di diritto a partire dal mese successivo alla constatazione del superamento.

Se l'impresa supera le soglie di 236.000 € al netto delle imposte (783.000 € al netto delle imposte in caso di fornitura di beni, vendite e/o alloggio) per un importo inferiore ai 31.000 € al netto delle imposte (80.000 € al netto delle imposte), il passaggio al regime normale avviene di diritto l'anno successivo. Se i superamenti sono consistenti, il passaggio al regime effettivo normale avviene di diritto a partire dal mese successivo alla constatazione del superamento.

- Altre società non unipersonali (SARL, SA, SNC)

Secondo la previsione del fatturato al netto delle imposte delle imprese al momento della loro creazione, queste rientrano nell'ambito di applicazione di uno o dell'altro regime IVA citati sopra. Questi si applicano allo stesso modo per le EIRL e le EURL.

- L'associazione

Le associazioni senza scopo di lucro non godono di alcun regime IVA particolare. Per le associazioni a scopo di lucro si applicano invece i diversi regimi citati sopra in base al fatturato al netto delle imposte.

- **La cooperativa**

Rientra nelle stesse condizioni di un'impresa classica.

Per quanto riguarda le CAE, grazie a una partita IVA intracomunitaria fornita dalla cooperativa, l'imprenditore può emettere fattura e farvi figurare l'IVA. La cooperativa si fa carico delle formalità dichiarative per proprio conto.